

L'art.29, comma 3 del D.L. 69/2013 ha introdotto l'obbligo di pubblicazione dello "Scadenziario".

All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "l-bis:Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.".

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma l-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.

5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013".

In ottemperanza a quanto previsto dalla norma si elencano di seguito i nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini ed imprese introdotti dall'Amministrazione:

### SCADENZE PER I CITTADINI

Data di scadenza	Tributo entrata	Descrizione	Riferimento normativo	Link
31/01	ICP	<p>Scadenza del versamento dell'imposta di pubblicità annuale dovuta al Comune</p> <p>Scadenza della 1^ rata in caso di versamenti annuali superiori ad € 1.500,00.</p> <p>L'imposta di pubblicità è un tributo dovuto dal contribuente in autoliquidazione, pertanto l'utente deve provvedere da sé al calcolo del tributo sulla base delle tariffe deliberate annualmente dall'Ente e pubblicate sul sito istituzionale del Comune.</p> <p>Al fine di semplificare l'adempimento, il servizio tributi dell'Ente invia entro il 31 gennaio agli utenti che abbiano dichiarato i cespiti assoggettati al tributo una comunicazione informativa con il calcolo del tributo. La comunicazione non è un avviso di pagamento e non è atto impugnabile ed ha solo valore di promemoria per il contribuente che deve effettuare l'adempimento tributario.</p>	<p>D. Lgs. 507/1993</p> <p>Reg. Comunale dell'imposta di pubblicità</p>	Scheda icp
31/03	COSAP	<p>Scadenza del canone di occupazione suolo pubblico annuale dovuto al Comune</p> <p>Scadenza della 1^ rata in caso di</p>	<p>D. Lgs. 446/1997</p> <p>Reg. Comunale COSAP</p>	Scheda cosap

		<p>versamenti annuali superiori ad € 200,00</p> <p>Il COSAP annuale è dovuto dall'utente in autoliquidazione, pertanto l'utente deve provvedere da sé al calcolo degli importi sulla base delle tariffe deliberate annualmente dal Comune.</p> <p>Il servizio tributi invia entro il 31 marzo ai contribuenti presenti negli archivi cosap una comunicazione informativa per ricordare l'adempimento previsto. La comunicazione non è avviso di pagamento e non è atto impugnabile.</p> <p>Quando un utente chiede l'autorizzazione per l'occupazione del suolo al SUAP, il servizio tributi comunica l'importo dovuto in base ai metri dichiarati, al periodo di occupazione ed al tipo di occupazione.</p>		
30/04	ICP	<p>Scadenza della 2<sup>a</sup> rata imposta di pubblicità annuale dovuta al Comune in caso di versamenti annuali superiori ad € 1.500,00.</p> <p>L'imposta di pubblicità è un tributo dovuto dal contribuente in autoliquidazione, pertanto l'utente deve provvedere da sé al calcolo del tributo sulla base delle tariffe deliberate annualmente dall'Ente e pubblicate sul sito istituzionale del Comune.</p> <p>Al fine di semplificare l'adempimento, il servizio tributi dell'Ente invia entro il 31 gennaio agli utenti che abbiano dichiarato i cespiti assoggettati al tributo una comunicazione informativa con il calcolo del tributo. La comunicazione non è un avviso di pagamento e non è atto impugnabile ed ha solo valore di promemoria per il contribuente che deve effettuare l'adempimento tributario.</p>	<p>D. Lgs. 507/1993 Reg. Comunale dell'imposta di pubblicità</p>	Scheda icp
4 rate con scadenze fissate nell'avviso di pagamento inviato dal Comune	TARI	<p>Scadenza delle 4 rate del tributo dovuto</p> <p>La TARI è un tributo liquidato dal Comune sulla base delle dichiarazioni degli immobili soggetti al tributo presentate dai</p>	<p>Legge 147/2013 Reg. Comunale IUC – TARI</p>	Scheda tari

		<p>contribuenti, applicando le tariffe deliberate annualmente dall'Ente per ogni categoria tassabile nella quale l'immobile è ricompreso.</p> <p>Il servizio tributi del Comune invia al domicilio del contribuente un avviso di pagamento (con l'indicazione degli immobili dichiarati, delle somme dovute e delle scadenze previste) con allegati modelli di pagamento F24 da utilizzare per il versamento.</p>		
16/06	IMU	<p>Scadenza 1^ rata acconto del tributo dovuto</p> <p>L'IMU è dovuta dal contribuente in autoliquidazione, pertanto il cittadino deve provvedere da sé al calcolo del tributo che in acconto si effettua sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dall'Ente nell'anno precedente. Le aliquote e detrazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.</p> <p>Al fine di facilitare l'adempimento, è disponibile sul sito istituzionale il software di calcolo IUC che provvede anche a predisporre il modello F24 per il versamento.</p>	<p>Legge 214/2011, D. Lgs. 23/2011, Legge 147/2013, Reg. Comunale IUC – IMU</p>	Scheda imu
16/06	TASI	<p>Scadenza 1^ rata acconto del tributo dovuto</p> <p>La TASI è dovuta dal contribuente in autoliquidazione, pertanto il cittadino deve provvedere da sé al calcolo del tributo che in acconto si effettua sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dall'Ente nell'anno precedente. Le aliquote e detrazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.</p> <p>Al fine di facilitare l'adempimento, è disponibile sul sito istituzionale il software di calcolo IUC che provvede anche a predisporre il modello F24 per il versamento.</p>	<p>Legge 147/2013 Reg. Comunale IUC – TASI</p>	Scheda tasi
30/06	COSAP	<p>Scadenza della 2^ rata del canone di occupazione del suolo pubblico in caso di versamenti annuali superiori ad € 200,00</p> <p>Il COSAP annuale è dovuto</p>	<p>D. Lgs. 446/1997 Reg. Comunale COSAP</p>	Scheda cosap

		<p>dall'utente in autoliquidazione, pertanto l'utente deve provvedere da sé al calcolo degli importi sulla base delle tariffe deliberate annualmente dal Comune.</p> <p>Il servizio tributi invia entro il 31 marzo ai contribuenti presenti negli archivi cosap una comunicazione informativa per ricordare l'adempimento previsto. La comunicazione non è avviso di pagamento e non è atto impugnabile.</p> <p>Quando un utente chiede l'autorizzazione per l'occupazione del suolo al SUAP, il servizio tributi comunica l'importo dovuto in base ai metri dichiarati, al periodo di occupazione ed al tipo di occupazione.</p>		
31/07	ICP	<p>Scadenza della 3<sup>a</sup> rata imposta di pubblicità annuale in caso di versamenti annuali superiori ad € 1.500,00.</p> <p>L'imposta di pubblicità è un tributo dovuto dal contribuente in autoliquidazione, pertanto l'utente deve provvedere da sé al calcolo del tributo sulla base delle tariffe deliberate annualmente dall'Ente e pubblicate sul sito istituzionale del Comune.</p> <p>Al fine di semplificare l'adempimento, il servizio tributi dell'Ente invia entro il 31 gennaio agli utenti che abbiano dichiarato i cespiti assoggettati al tributo una comunicazione informativa con il calcolo del tributo. La comunicazione non è un avviso di pagamento e non è atto impugnabile ed ha solo valore di promemoria per il contribuente che deve effettuare l'adempimento tributario.</p>	D. Lgs. 507/1993 Reg. Comunale dell'imposta di pubblicità	Scheda icp
30/09	COSAP	<p>Scadenza della 3<sup>a</sup> rata del canone di occupazione del suolo pubblico in caso di versamenti annuali superiori ad € 200,00</p> <p>Il COSAP annuale è dovuto dall'utente in autoliquidazione, pertanto l'utente deve provvedere da sé al calcolo degli importi sulla base delle tariffe deliberate annualmente dal</p>	D. Lgs. 446/1997 Reg. Comunale COSAP	Scheda cosap

		<p>Comune.</p> <p>Il servizio tributi invia entro il 31 marzo ai contribuenti presenti negli archivi cosap una comunicazione informativa per ricordare l'adempimento previsto. La comunicazione non è avviso di pagamento e non è atto impugnabile.</p> <p>Quando un utente chiede l'autorizzazione per l'occupazione del suolo al SUAP, il servizio tributi comunica l'importo dovuto in base ai metri dichiarati, al periodo di occupazione ed al tipo di occupazione.</p>		
31/10	ICP	<p>Scadenza della 4^ rata imposta di pubblicità annuale dovuta in caso di versamenti annuali superiori ad € 1.500,00.</p> <p>L'imposta di pubblicità è un tributo dovuto dal contribuente in autoliquidazione, pertanto l'utente deve provvedere da sé al calcolo del tributo sulla base delle tariffe deliberate annualmente dall'Ente e pubblicate sul sito istituzionale del Comune.</p> <p>Al fine di semplificare l'adempimento, il servizio tributi dell'Ente invia entro il 31 gennaio agli utenti che abbiano dichiarato i cespiti assoggettati al tributo una comunicazione informativa con il calcolo del tributo. La comunicazione non è un avviso di pagamento e non è atto impugnabile ed ha solo valore di promemoria per il contribuente che deve effettuare l'adempimento tributario.</p>	<p>D. Lgs. 507/1993 Reg. Comunale dell'imposta di pubblicità</p>	Scheda icp
16/12	IMU	<p>Scadenza 2^ rata saldo del tributo dovuto</p> <p>L'IMU è dovuta dal contribuente in autoliquidazione, pertanto il cittadino deve provvedere da sé al calcolo del tributo che a saldo si effettua calcolando l'importo dovuto per l'intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dall'Ente e sottraendo quanto versato in acconto. Le aliquote e detrazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.</p> <p>Al fine di facilitare</p>	<p>Legge 214/2011, D. Lgs. 23/2011, Legge 147/2013, Reg. Comunale IUC – IMU</p>	Scheda imu

		l'adempimento, è disponibile sul sito istituzionale il software di calcolo IUC che provvede anche a predisporre il modello F24 per il versamento.		
16/12	TASI	<p>Scadenza 2^ rata saldo del tributo dovuto</p> <p>La TASI è dovuta dal contribuente in autoliquidazione, pertanto il cittadino deve provvedere da sé al calcolo del tributo che a saldo si effettua calcolando l'importo dovuto per l'intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dall'Ente e sottraendo quanto versato in acconto. Le aliquote e detrazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.</p> <p>Al fine di facilitare l'adempimento, è disponibile sul sito istituzionale il software di calcolo IUC che provvede anche a predisporre il modello F24 per il versamento.</p>	<p>Legge 147/2013 Reg. Comunale IUC – TASI</p>	Scheda tasi

31 AGOSTO	Libri scolastici
31 OTTOBRE	Richieste inserimento albo Presidenti di Seggio
30 NOVEMBRE	Richiesta inserimento Albo Scrutatori

#### SCADENZE PER LE IMPRESE

30 GIUGNO	Presentazione istanze concessione carburante agricolo